

Equipollenza tra titoli di studio: il Tar Puglia stabilisce che può essere stabilita solo dalle norme

SENTENZA DEL TAR PUGLIA BARI SEZ. I DEL 9/2/2017, N. 124

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un medico ha chiesto di essere ammesso a partecipare all'avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di "Dirigente medico – disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza".

Nell'avviso pubblico l'Asl che ha indetto la procedura ha richiesto, a norma di legge, il possesso dei seguenti requisiti: laurea in medicina e chirurgia; specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina equipollente o disciplina affine (stabilite dal D.M. 30.1.1987 e D.M. 31.1.1998 e successive modificazioni ed integrazioni); iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi.

Il predetto medico, in possesso della specializzazione in Reumatologia, ha ritenuto di essere in possesso dei requisiti richiesti, affermando che la specializzazione in Reumatologia è da considerarsi equipollente a quella in "Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza".

L'Asl in argomento non ha ammesso alla procedura il sanitario suindicato, evidenziando che lo stesso è in possesso della specializzazione in Reumatologia che, i DD.MM. Sanità 30.1.1987 e 31.1.1998 non contemplano tra le equipollenze ed affinità alla disciplina di "Medicina e Chirurgia d'Accettazione ed urgenza".

Il predetto ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura avanti il TAR Puglia che ha però rigettato il ricorso, specificando che il punto 13 del DM 30.1.1998 annovera come equipollenti alla "Medicina e Chirurgia d'accettazione e urgenza" la Cardiologia e la "Cardiologia e Reumatologia", ma non la Reumatologia in quanto tale, evidentemente perché quest'ultima è disciplina diversa dalla "Cardiologia e Reumatologia".

In proposito il TAR Puglia ha poi evidenziato che, secondo la migliore giurisprudenza, considerato il carattere eccezionale delle norme che stabiliscono l'equipollenza dei titoli di studio, deve essere esclusa la possibilità che queste siano suscettibili di interpretazione analogica atteso che per ritenere un titolo di studio assorbente rispetto ad un altro, o perché quest'altro sia propedeutico rispetto al primo o perché il primo tratti delle stesse, fondamentali materie dell'altro, ma in maniera più approfondita, per ritenere insomma l'equipollenza fra più titoli di studio occorre un atto normativo; l'equipollenza fra titoli di studio può essere infatti stabilita solo dalle norme, primarie o secondarie e non, invece ad opera dell'Amministrazione o del giudice, in base a valutazioni sull'ampiezza degli esami sostenuti o sull'eventuale assorbenza di un titolo rispetto ad un altro (Cons. di Stato, sez. V, n. 6933 del 28.12.2011). Il TAR Puglia ha quindi rigettato il ricorso.